



Contratto Collettivo Integrativo del personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Art. 1

Campo di applicazione, decorrenza, durata e verifica di attuazione

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo del personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stipulato ai sensi dell'Art. 18 (“Norme di prima applicazione”) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021 firmato il 9 maggio 2022, nonché dell'Art. 3 e dell'Art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018, firmato il 12 febbraio 2018.
2. Il presente contratto integrativo si applica al personale destinatario del CCNL 2019 – 2021, in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso le sedi all'estero, quale individuato all'art. 1, comma 1 del medesimo CCNL.
3. Il contratto integrativo acquista efficacia il giorno successivo alla definitiva sottoscrizione ed è valido sino alla stipula del successivo, salvo eventuali integrazioni su materie qui regolate che si dovessero rendere necessarie, anche a seguito della verifica della sua attuazione, di processi di riforma dell'Amministrazione o di modifiche del quadro normativo nazionale.

Art. 2

Sviluppi economici all'interno delle aree finanziati a valere sulle risorse del Fondo Risorse Decentrate 2022

1. Il presente Articolo stabilisce, in deroga a quanto previsto dall'Art. 4 del Contratto Collettivo Integrativo del personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sottoscritto il 1° dicembre 2016 in materia di sviluppi economici all'interno delle aree, specifiche procedure e criteri da applicarsi agli sviluppi economici all'interno delle aree finanziati a valere sulle risorse del Fondo Risorse Decentrate 2022 aventi carattere di certezza e stabilità di cui al separato Accordo sull'utilizzo del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2022 sottoscritto il 1° ottobre 2022.
2. L'accesso alle procedure per l'attribuzione della fascia economica superiore è previsto per ogni dipendente di ruolo interessato, in servizio a Roma e all'estero, che abbia una permanenza minima di due anni nella fascia retributiva in godimento alla data del 1° gennaio 2022.

Ai sensi dell'art. 18 del CCNL del 14 settembre 2007 non possono partecipare alle procedure i dipendenti che abbiano riportato negli ultimi due anni una sanzione disciplinare diversa dal

rimprovero verbale, dal rimprovero scritto e dalla multa, ovvero che siano interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2022.

3. La progressione economica orizzontale avviene sulla base dei criteri indicati nell'Allegato A che costituisce parte del presente contratto integrativo.

La selezione per l'attribuzione della fascia retributiva superiore si articola in:

- a) valutazione dell'esperienza professionale, fino ad un massimo di 30 punti;
- b) valutazione dei titoli di studio, fino ad un massimo di 30 punti;
- c) valutazione del merito, fino ad un massimo di 40 punti.

Al termine della procedura, per ciascuna fascia retributiva delle rispettive aree funzionali, è redatta una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi risultanti dall'applicazione della Tabella di cui all'Allegato A.

Con riferimento alle sanzioni disciplinari irrogate nei due anni precedenti la data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, il punteggio così ottenuto sarà diminuito di 2 punti per ogni multa.

Il punteggio complessivo sarà ulteriormente decurtato di 8 punti in caso di condanne definitive della magistratura contabile.

In condizione di parità di punteggio in graduatoria tra i candidati, la preferenza è determinata, nell'ordine, dai seguenti criteri:

- dalla maggiore anzianità nella fascia retributiva di appartenenza;
- dal maggiore punteggio ottenuto nella valutazione del merito;
- dal maggiore punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli di studio;
- dalla maggiore età anagrafica.

Roma,

Il Direttore Generale
per le Risorse e l'Innovazione
Amb. Renato Varriale _____

FP CGIL _____

CISL FP _____

UILPA _____

CONFSAL - UNSA _____

FLP _____

USB P.I. _____

CONFINTESA _____

Allegato A
Criteria per gli sviluppi economici all'interno delle aree
finanziati a valere sulle risorse del Fondo Risorse Decentrate 2022

				PER TUTTE LE AREE
1.	Max. 30 punti	Esperienza professionale¹	Esperienza professionale nella fascia retributiva di appartenenza	1,5 punti per anno e 0,375 punti per ogni ulteriore frazione di anno pari a tre mesi
			Esperienza professionale pregressa al MAECI: di ruolo, in comando o fuori ruolo e come personale a contratto.	0,5 punti per anno e 0,125 punti per ogni ulteriore frazione di anno pari a tre mesi
			Esperienza professionale in altra Pubblica Amministrazione (al netto dei periodi di comando o fuori ruolo presso il MAECI)	0,4 punti per anno e 0,1 punti per ogni ulteriore frazione di anno pari a tre mesi

				III AREA	II AREA	I AREA
2.	Max. 30 punti	Titoli di studio²	Licenza di scuola elementare o diploma di scuola secondaria di primo grado	-	13,5	15
			Diploma di qualifica professionale (triennale)	-	15	18,75
			Diploma di scuola secondaria di secondo grado o superiore o di istruzione professionale	15	21	22,5
			Diploma di laurea triennale	21	25,5	26,25
			Diploma di laurea specialistica o magistrale; diploma di laurea magistrale a ciclo unico; diploma di laurea vecchio ordinamento ³	27	28,5	30
		Ulteriori titoli di studio⁴	Ulteriore diploma di laurea triennale ⁵	0,5	0,25	-
			Ulteriore diploma di laurea specialistica o magistrale	1	0,5	-
			Ulteriore diploma di laurea vecchio ordinamento; ulteriore diploma di laurea magistrale a ciclo unico	1,5	0,75	-
			Master universitario di I livello	0,5	0,25	-
			Master universitario di II livello	1	0,5	-
			Diploma di specializzazione	2	1	-
			Dottorato di ricerca	3	1,5	-

¹ Al netto di periodi che interrompono l'anzianità di servizio.

² I punteggi superiori assorbono e ricomprendono gli eventuali punteggi inferiori.

³ Il diploma di laurea triennale propedeutico e necessario al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale presentato quale "titolo di studio" NON darà punteggio aggiuntivo, poiché si considera assorbito e ricompreso nel punteggio relativo al diploma di laurea specialistica o magistrale.

⁴ I punteggi per ciascun ulteriore titolo di studio si sommano fino a un massimo di 3 punti per la III area e di 1,5 punti per la II area.

⁵ Solo se diverso dal diploma di laurea triennale di cui alla nota 3.

			PER TUTTE LE AREE	
3.	Max. 40 punti	Merito⁶	100	40 punti
			da 99,5 a 99,9	39 punti
			da 99 a 99,4	38 punti
			da 98 a 98,9	36 punti
			da 95 a 97,9	32 punti
			da 90 a 94,9	26 punti
			da 85 a 89,9	22 punti
			da 80 a 84,9	16 punti
			da 75 a 79,9	10 punti
			inferiore a 75	0 punti

⁶ Si fa riferimento, nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance del MAECI, alle ultime tre valutazioni annuali della performance individuale.

In caso di più valutazioni individuali nel corso di un anno, verrà considerata – per quell'anno – la media dei punteggi ottenuti ponderata in proporzione al periodo preso in considerazione dalla relativa scheda di valutazione.